



## COMUNE DI SANTA SOFIA

Provincia di Forlì – Cesena

### SEGRETERIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

---

**OGGETTO: RINNOVO FINO AL 30/06/2024 DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N.1 OPERATORE DI BANCO, DI MAGAZZINO E DI FRONT OFFICE PRESSO LA FARMACIA COMUNALE DI SANTA SOFIA, A 20 ORE SETTIMANALI.**

**DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA OASI SPA TRAMITE MEPA GESTITO DA CONSIP. CIG B07B0BD91F**

Data : **26/02/2024**

N. **48**

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione consiliare n. 60 del 22/12/2023 “Approvazione del Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2024-2026;

Richiamate:

- la deliberazione consiliare n.62 del 22/12/2023, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026”;
- la deliberazione di giunta n.85 del 28/12/2023, dichiarata immediatamente esecutiva, “ASSEGNAZIONE RISORSE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI”;
- la deliberazione di Giunta n. 9 del 15.02.2024, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto “VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 ADOTTATE IN VIA D'URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE - ART.175, COMMA 4, DEL DLGS 267/2000 ED ASSEGNAZIONE RISORSE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI;
- la deliberazione G.C. n. 37 del 01.06.2023 è stato approvato il PIAO 2023/2025;

**Dato atto che:**

- con determinazione n. 93 del 08/06/2023, a seguito di trattativa sul Mepa, si procedeva all'affidamento diretto del servizio di somministrazione lavoro ad OASI LAVORO S.p.A, per la figura di operatore di banco, di magazzino e di front office (ex cat. B1) presso la Farmacia comunale a tempo pieno (36 ore settimanali) per il periodo 12/06/2023-30/09/2023;

- con determina n. 150 del 26/09/2023 è stata disposta una variazione contrattuale per la somministrazione di lavoro a tempo determinato di n.1 operatore di banco, di magazzino e di front office presso la farmacia comunale di Santa Sofia tramite ditta oasi lavoro spa - variazione contrattuale, ampliamento del periodo di somministrazione fino al 29/02/2024;  
**Ritenuto** di rinnovare il periodo del servizio sopracitato con riduzione di orario da 36 ore a 20 ore settimanali fino al 30/06/2024, al fine di garantire l'indispensabile funzionamento della Farmacia comunale;

**Richiamati:**

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 che consente alle P.A. di stipulare contratti di lavoro flessibile, fra i quali contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale;
- l'articolo 30 e seguenti del D.Lgs. 81/2015, richiamati dal predetto art. 36, che disciplinano la somministrazione di lavoro a tempo determinato, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai CCNL;

**Richiamato** altresì l'art. 52 del CCNL comparto Funzioni Locali del 21.5.2018, non derogato dall'attuale CCNL Funzioni Locali 2019-2021 ed in particolare:

- l'art. 52, comma 1, “*Gli enti possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina degli articoli 30 e seguenti del D.Lgs. 81/2015, per soddisfare esigenze temporanee o eccezionali , ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia*”;
- l'art. 52, comma 2, “*I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono stipulati entro il limite di cui all'art. 50, comma 3*”;

**Dato atto che** viene rispettato il limite sui contratti a tempo determinato di cui all'art. 60 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021;

**Dato atto che** non sono attive convenzioni Consip, di cui all'art. 26, comma 1, della L. n. 488/1999, aventi ad oggetto servizi comparabili con quelle oggetto della attuale necessità;

**Richiamato** il nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs 36/2013 e suoi Allegati, entrato in esecuzione il 1<sup>^</sup> luglio 2023, per le procedure di affidamento di appalti di LL.PP. e di forniture di beni e servizi (con contestuale abrogazione del D.lgs 50/2016).

**Tenuto conto che:**

- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al D.lgs 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come “l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo

interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- che, ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del d.lgs. 36/2023, l'operatore ha rilasciato autodichiarazione, attestante, fra l'altro, l'adeguatezza del contratto collettivo applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto in relazione alle tutele a favore dei lavoratori;

**Considerato** pertanto - per il contratto oggetto del presente affidamento - che il “principio di rotazione” di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può essere derogato in quanto l'operatore uscente ha presentato - in vista dell'eventuale nuovo affidamento - un'offerta di prezzo che - per le sue caratteristiche qualitative e quantitative – è accettabile e congrua in relazione alle condizioni di mercato per la fornitura di questo tipo di servizi, e il personale ha accuratamente eseguito il precedente contratto;

**Considerato** che, oltretutto, appare opportuno continuare il servizio con la precedente lavoratrice, già in possesso delle competenze necessarie allo svolgimento delle mansioni affidate presso la farmacia;

**Richiamata** la trattativa diretta con la Ditta OASI Lavoro S.p.a che si è dichiarata (prot. 2218/2024) favorevole alla prosecuzione e al rinnovo del contratto con contestuale riduzione a 20 ore settimanali;

**Ritenuto:**

- di affidare alla ditta OASI Lavoro S.p.a con sede legale in via Via Masetti n. 5 ,40127, Bologna (P.Iva 02552531200) il rinnovo del servizio di somministrazione in oggetto descritto, mediante modifica contrattuale relativa al periodo e alle ore settimanali, rimanendo invariate tutte le altre condizioni del contratto precedente;
- l'offerta economica è congrua, in rapporto alla quantità e qualità della prestazione;

**Accertato che** a norma dell'art 183, commi 5, 6 e 8 del D.Lgs 267/2000:

- la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio a cui è imputata la spesa;
- l'impegno di spesa viene assunto nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili;
- il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di bilancio vigente;

**Dato atto che:**

- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;

- la procedura sarà conclusa sulla piattaforma MEPA con l'operatore,
- è in fase di acquisizione da parte dell'impresa il DURC ON LINE in conformità alle disposizioni vigenti sulla regolarità contributiva delle imprese; la regolarità contributiva sarà in ogni caso verificata prima della liquidazione delle fatture;

**Visti:**

- il TUEL - D.lgs. n. 267/2000;
- la legge 241/1990, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi” - e successive modifiche.
- la Legge 190/2012 e la normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
- lo Statuto Comunale; il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; il Regolamento Comunale di Contabilità;

**Visto** l’art. 107, comma 3°, del TUEL sulla base del quale spettano ai Dirigenti / Responsabili di EQ gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

**Visto**, da ultimo, il Decreto del Sindaco n. 37 del 29/10/2023 con cui è stata attribuita la responsabilità gestionale del Settore Affari Generali, SS.DD e Trattamento giuridico del personale, cui sono attribuite competenza e risorse per la gestione dell'affidamento in oggetto;

**Dato atto che** la sottoscrizione della presente Determina - ai sensi dell’art 147-bis del TUEL sui controlli interni e della normativa e Piani per la prevenzione della corruzione (con particolare riferimento all’obbligo di astensione disciplinato dall’art. 6-bis della legge 241/90 e dall’art. 7 del d.p.r. 62/2013) - si configura per il Responsabile gestionale firmatario della determina:

- come attestazione della regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa;
- come attestazione che non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale - per se stesso;

**Dato atto che:**

- sul Bilancio 2024-2026, il Cap. 01307 art.00 Miss.14 Prg.04 Tit.1 “Lavoro interinale per assunzione farmacia comunale” presenta la necessaria disponibilità;
- sul Bilancio 2024-2026 il Capitolo 1301 Miss14, Prg.2 Tit.1 “Versamento IRAP” presenta la necessaria disponibilità;

## **DETERMINA**

Per le motivazioni di cui in premessa narrativa che si intendono integralmente riportate:

1. di procedere al rinnovo del contratto di somministrazione con la Ditta Oasi Lavoro spa, per la somministrazione di n.1 operatore di banco, magazzino e front office presso la

Farmacia comunale (ex categoria B1), a 20 ore settimanali per il periodo 01/03/2024 al 30/06/2024;

2. di non applicare il principio di rotazione ai sensi dell'art 49 del d.lgs. 36/2023 come motivato in premessa;
3. di dare atto che - trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro - l'operatore economico ha attestato con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (agli atti del fascicolo) il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti (che l'Ente committente potrà verificare, secondo i controlli interni sugli atti prestabiliti annualmente). L'Ente si riserva la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
4. di aggiudicare e impegnare la spesa a favore di **Oasi Lavoro spa con sede legale in via Masetti, 5 Bologna - P.Iva 02552531200**, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, come segue:
  - € **6.933,30 IVA compresa al Cap. 01307** art.00 Miss.14 Prg.04 Tit.1 "Lavoro interinale per assunzione servizio farmacia " del bilancio 2024-2026, **esigibilità 2024**;
  - € **548,64 al cap. 1301** Miss. 14, Prg 02, Tit. 1 "Versamento IRAP" spesa IRAP per interinale Farmacia Comunale, **esigibilità 2024**;
5. di prevedere che il pagamento del corrispettivo verrà effettuato previa presentazione di regolare fattura elettronica, come comunicato dalla ditta contraente, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, previa verifica dell'adempimento della prestazione affidata;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del TUEL, è stato accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione dell'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio finanziario;
7. di dare atto che essendo il valore superiore ai 5.000 euro l'affidamento avverrà tramite piattaforma certificate;
8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 18 co.1 del D.lgs. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale;
9. di dare atto che il CIG rilasciato è: B07B0BD91F;
10. di trasmettere la presente al Servizio Finanziario dell'Ente ed alla Ditta incaricata.

La presente determinazione:

(x) comportando impegno di spesa viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

(x) diviene esecutiva con l'apposizione del predetto visto;

(x) viene pubblicata all'Albo pretorio ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
VALERIA BARCHI**

*Documento firmato digitalmente ai sensi di legge  
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993*